



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Bruno Capponi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 15/04/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente deduce di aver presentato, in data 13.10.2009, un pagherò cambiario alla banca resistente con scadenza 30.11.2009.

Il 17.3.2010 riscontrava un addebito in c/c dell'importo di € 825,70 corrispondente al pagherò.

La banca spiegava di non essere ancora in possesso del titolo, e non poteva dare conferma di un eventuale protesto.

La ricorrente lamenta il grave ritardo con cui la banca avrebbe comunicato l'impagato (quattro mesi) e lamenta che la posizione del suo debitore sarebbe in tale periodo peggiorata al punto da rendere attualmente impossibile il recupero del credito, che invece sarebbe stato possibile ove la ricorrente fosse stata tempestivamente informata del mancato pagamento del titolo.

La ricorrente chiede pertanto che sia la banca a rispondere del mancato pagamento del titolo posto all'incasso.

La banca oppone che il titolo posto in pagamento aveva scadenza 30.11.2009 e risultava domiciliato presso la filiale di Viterbo di un altro intermediario.

Il 17.3.2010 la resistente riceveva comunicazione dalla banca corrispondente del mancato pagamento del titolo, e procedeva allo storno dell'importo corrispondente nel c/c dell'attuale ricorrente.

Deduce poi di non aver ricevuto dalla società ricorrente un vero e proprio reclamo, con conseguente irricevibilità del ricorso all'ABF. Nel merito, chiede che il ricorso sia rigettato perché il ritardo non era imputabile a comportamenti diretti della resistente, bensì, se del caso, della banca corrispondente presso la quale il titolo risultava domiciliato.

Diritto

Il ricorso è ricevibile.

Per giurisprudenza ormai consolidata di questo e di altri Collegi, il reclamo non richiede formule solenni e formali articolazione di domande, da riproporre poi all'ABF nei limiti della sua competenza, essendo sufficiente qualsiasi forma di comunicazione dalla quale emerga una doglianza in ordine alla prestazione dei servizi bancari (in ordine ai quali v'è competenza dell'ABF). Nel caso di specie, la società ricorrente nella comunicazione preventiva si è lamentata del lungo tempo trascorso tra la presentazione del titolo e l'accertamento del suo buon esito, ed in tal senso risulta essere soddisfatta la condizione di procedibilità.

Nel merito del ricorso, va ritenuto che effettivamente v'è stato un colpevole ritardo nella restituzione del titolo insoluto, e sotto questo aspetto la domanda della ricorrente merita accoglimento. La stessa banca resistente ha ammesso, pur scaricandone la responsabilità in capo alla banca corrispondente presso la quale il titolo era domiciliato, che vi è stato un ritardo nella "gestione della cambiale"; ritardo che si è riflettuto sulla durata complessiva dell'operazione senza peraltro che – in tal senso sono significative anche le deduzioni della stessa ricorrente – possano imputarsi alla banca resistente degli specifici inadempimenti.

Tuttavia, anche in mancanza di specifici inadempimenti della banca va pur sempre affermato l'obbligo della stessa, secondo il modello del "banchiere avveduto ed accorto" e l'onere di specifica diligenza su di essa gravante, di vigilare sui comportamenti della banca corrispondente in modo tale da evitare che disallineamenti nei flussi informativi possano determinare un pregiudizio in capo ai propri clienti. I quali, decorso un tempo ragionevole, hanno la legittima aspettativa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di ritenere conclusa ed a buon fine l'operazione di liquidità realizzata con la propria banca, e per la quale pagano gli interessi relativi all'anticipazione di liquidità.

L'affermazione, di cui sopra, non comporta però l'automatico accoglimento delle richieste di parte ricorrente, la quale vorrebbe che fosse la banca a rispondere del titolo insoluto; essendo evidente, a contrasto della domanda, che il ritardo nella gestione del titolo non ha punti di contatto con la lamentata perdita del credito che, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, trova origine soltanto nelle peggiorate condizioni economiche del debitore: fenomeno che nulla ha a che vedere con l'operazione bancaria di liquidità realizzata sul titolo cambiario non onorato.

Ne risulta che il ricorso può essere accolto nei soli limiti indicati in parte motiva.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE